

PROFILI FISCALI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA

dr. Marco Valenti – 6 FEBBRAIO 2024 – ODCEC BRESCIA

La centralità dell'impresa familiare

*«Non sarete dei semplici eredi, chiamati a gestire con onore il bene lasciato dal fondatore, bensì dei **rifondatori: ogni generazione rifonda l'azienda**, certo sulla base di quanto le è stato trasmesso, ma rinnovandola per adeguarla al proprio tempo, o addirittura cambiandola totalmente.*

Andrete avanti innovando e sviluppando, perché questo deve fare un imprenditore ed è a questo che dovete prepararvi»

Alberto Falck

Il problema della Successione nell'impresa

- In Italia 4,3 milioni di imprese
- Il 98 % sono imprese "familiari"
- Il 60 % degli imprenditori al vertice ha più di 60 anni
- **Oltre il 50% delle imprese scompare con la seconda generazione**
- **Soltanto il 15% arriva alla terza generazione**
- Ogni anno si stima che ca. 80.000 imprenditori siano coinvolti nel passaggio generazionale

Modelli di passaggio generazionale

Tra gli altri:

- **Patto di famiglia** (acquisto di azienda da una parte degli eredi)
- **Donazione di azienda** con riserva di usufrutto
- **Holding di famiglia ***
- **Scissione ***
- **Patti parasociali**
- **Trust**
- **Società semplice ***

Holding di famiglia

- **Società che detiene le partecipazioni delle società operative** che fanno capo alla famiglia
- Consente, attraverso regole di *corporate governance*, di esercitare un **controllo unitario** sulle società controllate o partecipate
- Permette di **separare gli interessi dei familiari interessati solo alla partecipazione da quelli legati alla gestione dell'azienda**

Vantaggi

- Controllo unitario della struttura aziendale
- Gestione dei contrasti familiari (concentrata «soltanto» a livello di holding)
- Gestione della pianificazione tributaria della famiglia
- Proprietà e/o sfruttamento dei marchi o brevetti legati all'impresa
- Detenzione delle partecipazioni societarie nell'esclusivo interesse del mantenimento del controllo da parte della famiglia

Caratteristiche

- i soci sono **membri di una stessa famiglia**
- **il controllo è concentrato nelle mani del fondatore**, che conferisce nella holding le proprie partecipazioni detenute nelle società operative, e degli eredi, che acquisiscono quote del capitale della holding
- le partecipazioni detenute **consentono di controllare in modo unitario** le società operative appartenenti allo stesso nucleo familiare

Regole di governance

- **previsione in Statuto di diritti speciali, amministrativi e patrimoniali, in capo ad alcuni soci** (attribuzione di diritti patrimoniali ai soci meno coinvolti nella gestione)
- **previsione in Statuto di clausole relative al trasferimento delle partecipazioni sociali**, in relazione ai trasferimenti *mortis causa* (**clausola di gradimento**), in modo tale da limitare l'ingresso in azienda a soggetti diversi dai discendenti in linea retta (quindi anche ai coniugi). Tali previsioni hanno l'obiettivo di mantenere il controllo dell'assetto societario all'interno del nucleo familiare
- **realizzazione di un patto parasociale** (non vincolante per i terzi non contraenti) in cui regolamentare particolari aspetti, quali le condizioni per l'ingresso in azienda, i percorsi di carriera all'interno del gruppo, con particolare attenzione alle generazioni successive

Gli obiettivi

- la governabilità dell'impresa operativa
- la stabilità dei rapporti tra gli eredi
- la continuità familiare

Case study tipico (donazione n.p. + newco)

Tizio, amministratore e socio unico di Alfa s.r.l., che gestisce un albergo in località turistica di mare, dona ai figli, Caio e Sempronio, le partecipazioni della Alfa s.r.l. riservando per sé l'usufrutto

Caio e Sempronio vogliono avviare due attività complementari a quella alberghiera (un centro benessere e un porticciolo turistico) con i proventi dell'hotel

Alfa s.r.l. costituisce due società: Beta s.r.l. per la gestione del centro benessere e Gamma s.r.l. per la gestione del porticciolo turistico

Alfa s.r.l. fornisce tutti i servizi amministrativi e contabili a Beta s.r.l. e Gamma s.r.l. >> Differenti attività di impresa vengono mantenute nell'ambito del rapporto familiare

La forma giuridica

L'attività della holding può essere svolta attraverso differenti tipologie societarie:

- società di persone (s.n.c., s.a.s.)
- società di capitali (s.r.l., s.p.a, s.a.p.a)
- società semplice

La società in accomandita per azioni

“Il meccanismo dell’accomandita rafforza le possibilità di ottenere la stabilità.

Il socio accomandatario è responsabile illimitatamente con il suo patrimonio dei risultati della gestione. Questo scoraggia l’avventurismo. Chi si impegna non può farlo con intenti speculativi, deve mettersi in gioco completamente.”

Avv. Franco Grande Stevens

La società in accomandita per azioni

I soci accomandatari devono essere d'accordo sulla cooptazione di nuovi soggetti

L'approvazione degli accomandatari in carica è necessaria per nominare nuovi accomandatari

La responsabilità illimitata degli accomandatari garantisce l'adesione ai valori e alle finalità aziendali

La società semplice

- Divieto di esercizio di attività commerciale
- Attività di gestione di beni (immobili e partecipazioni societarie)
- Assenza di qualsiasi formalismo: s.s. non ha libri, non ha bilanci, non ha organi societari
- Flessibilità dello Statuto: regola che ogni socio è amministratore può essere derogata (se del caso a maggioranza)
- Limiti al recesso dei soci: clausole di prelazione e gradimento a favore degli altri soci
- Non esercitando attività commerciale, non dovrebbe fallire
- **ATTENZIONE** – Creditore particolare del socio di s.s. può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore ! (non può procedere al pignoramento/espropriazione)

La società semplice (2)

A differenza di quanto previsto dalla disciplina sulla **espropriazione delle quote di società a responsabilità limitata** (art. 2471 c.c.), il codice civile e quello di procedura civile non prevedono tale possibilità.

Le ragioni sostanziali che portano a negare l'ammissibilità del pignoramento di quote di società di persone sono ben note:

il pignoramento, infatti, si porrebbe in netto contrasto con il disposto dell'art. 2305 c.c. secondo cui «*Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore*».

Tale orientamento giurisprudenziale trova la propria ratio proprio nel fondamento su cui si basa la società di persone.

La società semplice (3)

Infatti, con la espropriazione della quota si realizzerebbe il **trasferimento coattivo della posizione sociale** e si perverrebbe ad una **modificazione sociale posta in essere solo con un'iniziativa unilaterale di un terzo**, in contrasto con quanto sancito dall'art. 2252 c.c. che **subordina la modificabilità del contratto al consenso di tutti i soci**

* **Tesi contraria**: qualora lo Statuto preveda la libera trasferibilità delle quote di snc-sas

La successione nella società semplice

I soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto

Obbligo di liquidazione mortis causa della quota agli eredi

Clausola di consolidazione: si stabilisce che la quota del socio defunto resterà acquisita agli altri soci, mentre agli eredi sarà liquidato solo il valore della stessa


Clausola di continuazione: i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota per causa di morte

Facoltà di limitare il trasferimento della quota del socio defunto ad alcuni eredi (ad esempio ai discendenti oppure agli ascendenti e fratelli soltanto se già soci)

Considerazioni

- Possibilità di attribuire il **potere operativo gestionale solo ad alcuni soci** e contemporaneamente **l'attribuzione di utili uguali a tutti i soci**
- Allontanamento dalle società operative dei dissidi esistenti all'interno della famiglia
- Facilita la continuità aziendale garantendo al successore designato il controllo della gestione
- Riduce il rischio di trasferimento di una quota minoritaria ad un terzo estraneo al nucleo familiare
- Consente di blindare le partecipazioni societarie e mantenere il controllo familiare

Passaggio Generazionale: percorso personalizzato e approccio tempestivo



LA FISCALITA' IN CASO DI MANCATA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

- **Anche lo strumento più semplice ed economico, come il testamento, in Italia è sottoutilizzato**, lasciando che le cose accadano e senza cercare di prevenire eventuali conseguenze negative.
- La mancata pianificazione nei casi più semplici in molti casi non comporta aggravii fiscali, ma solo perché la pressione fiscale in materia successoria è in Italia molto bassa.
- **La Proposta di Legge C.2830 presentata alla Camera il 20 gennaio 2015 prevedeva forti riduzioni delle franchigie e aumenti notevoli delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.**

**PROFILI FISCALI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
DELL'IMPRESA**

**CREAZIONE DI UNA HOLDING
(SRL/SPA/SAPA)**

**E TRASFERIMENTO "GRATUITO"
DELLE PARTECIPAZIONI**

INDICE

1. IL PERCORSO: (I) CREAZIONE DI UNA HOLDING
2. (II) TRASFERIMENTO GRATUITO DELLE PARTECIPAZIONI
2. LE MOTIVAZIONI DELLA HOLDING (CENNI)
3. LA CREAZIONE DELLA HOLDING CON CONFERIMENTO in NEUTRALITÀ FISCALE
4. IL TRASFERIMENTO GRATUITO DELLE PARTECIPAZIONI IN ESENZIONE DA IMPOSTA DI DONAZIONE
5. LA FISCALITÀ DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LA NORMA ANTI ABUSO (CENNI)

PREMESSA: IL PERCORSO

LA SITUAZIONE DI PARTENZA

- «Tizio» controlla direttamente (una o) più società operative: «Alfa Srl» e «Beta Spa» di cui è pure amministratore delegato
- Tizio intende trasferire ai due figli «Caio» e «Sempronio» la proprietà delle partecipazioni in «Alfa» e «Beta» garantendo unitarietà nella gestione e mantenendo taluni diritti a proprio favore su operazioni straordinarie

PREMESSA: IL PERCORSO

LE DUE FASI DELLA OPERAZIONE

1. «Tizio» costituisce una società («Holding Tizio Srl») a cui conferisce in "neutralità fiscale" (art. 177 T.U.I.R.) le partecipazioni di controllo in «Alfa» e «Beta». A seguito del conferimento, «Tizio» controlla «Holding Tizio»
2. «Tizio» trasferisce a titolo gratuito ai due figli le quote di controllo della «Holding Tizio» in esenzione da imposta di donazione (art. 3, c. 4- ter, T.U.S.)

MOTIVAZIONI DELLA HOLDING

- **HOLDING**
- Società che svolge attività di assunzione di partecipazioni, non per trading ma quali investimenti durevoli
- L'inserimento di una holding in un gruppo imprenditoriale consente di realizzare diversi obiettivi:
 - (i) societari e di passaggio generazionale
 - (ii) fiscali

MOTIVAZIONI DELLA HOLDING

LA HOLDING CONSENTE

- Di trasferire il controllo delle società ai futuri eredi mantenendo unitarietà di indirizzo sulle società operative, **utilizzando allo scopo adeguate clausole statutarie e/o parasociali:**
 - (i) Azioni senza diritto di voto, con voto limitato, con voto massimo o con voto plurimo (art. 2351 c.c.)
 - (ii) Diritti amministrativi particolari (art. 2468 c.c.)
 - (iii) **Società in accomandita per azioni** (socio accomandatario) – s.a.p.a.

MOTIVAZIONI DELLA HOLDING

LA HOLDING CONSENTE

- Di mantenere "bloccato" il controllo delle società operative pur con l'ingresso di nuovi soci
 - (i) Consente il trasferimento di partecipazioni minoritarie delle operative a collaboratori o managers o a investitori istituzionali o fondi
- Di segregare parte del patrimonio delle società operative e dunque degli utili accumulati (mediante distribuzione di dividendi ovvero **scorporo di immobili - scissione***), per proteggerlo dal rischio di impresa

MOTIVAZIONI DELLA HOLDING

POSSIBILI BENEFICI FISCALI

- Opzione per il consolidato fiscale (Holding + operative) con possibilità di compensazione intersoggettiva di redditi e di perdite
- Tassazione all'1,2% dei dividendi distribuiti dalle operative
- Tassazione all'1,2% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (regime Pex)

MODALITÀ DI CREAZIONE DELLA HOLDING

PRIMA MODALITÀ

Scorporo della azienda dalla società operativa e **conferimento** “a valle” in una nuova società, destinata a divenire operativa

La **conferente** (ex operativa) diventa holding

SECONDA MODALITÀ

Conferimento* delle partecipazioni detenute dalle **persone fisiche**, in una società (costituita o costituenda).
La new-co conferitaria diventa la holding * (conferimento o cessione quote – cfr. interpelli ADE)

MODALITÀ DI CREAZIONE DELLA HOLDING

- **PRIMA MODALITÀ**

Complessità gestionale ed amministrativa. Problematicità se vi sono più "operative". Consente di trattenere assets immobiliari (e altre partecipazioni)

- **SECONDA MODALITÀ**

Semplicità e rapidità. Non si tocca la struttura delle operative. Per scorporare immobili occorre però una successiva operazione straordinaria (scissione)

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: ART. 177 TUR

SECONDA MODALITÀ

- **Regime art. 177 T.U.I.R.:** «Tizio» conferisce alla «Holding Tizio» le partecipazioni detenute in «Alfa» e «Beta» a un **valore pari al costo fiscale e senza alcuna plusvalenza tassabile**
- «Holding Tizio» aumenta il proprio patrimonio netto (capitale sociale più eventuale sovrapprezzo) per effetto del conferimento per un importo pari al suddetto costo fiscale

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: ART. 177

SECONDA MODALITÀ

- Il valore contabile e fiscale delle partecipazioni in capo alla «Holding Tizio» è pari al costo fiscale di «Tizio» (eventuali vendite usufruiranno della Pex con tassazione all'1,2%)
- Non è invece possibile rilevare il conferimento (aumento di capitale e sovrapprezzo) al valore corrente mantenendo la neutralità fiscale sul conferente

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: REQUISITI

- 1. CONFERENTE** («Tizio»): può essere una **persona fisica o un'impresa**
- 2. CONFERTARIA** («Holding Tizio»): deve essere una **società di capitali residente (Srl, Spa, Sapa - ris. 43/E/2017)** – recente allargamento
- 3. CONFERTARIA:** **può essere una newco**, oppure una società già posseduta dai conferenti o da parte di essi (circ. 33/E/2010)

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: REQUISITI

4. **SOCIETÀ LE CUI PARTECIPAZIONI SONO CONFERITE:**
società di capitali residente (Spa, Sapa, Srl)
5. **AZIONI O QUOTE CONFERITE:** devono consentire alla « **Holding Tizio**» (conferitaria) di **detenere** (*ovvero integrare in virtù di vincoli statutari*) **il controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.** (maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria di «**Alfa**» e di «**Beta**»)

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: REQUISITI

CASI PARTICOLARI

- a) «Holding Tizio» già detiene una quota non di controllo di «Alfa» e di «Beta» e **acquisisce la maggioranza per effetto del conferimento: usufruisce della neutralità fiscale**
- b) «Holding Tizio» detiene già il 51%: non usufruisce della neutralità fiscale (salvo che l'integrazione serva per ottenere maggioranze qualificate previste in statuto)

TRASFERIMENTO GRATUITO DI PARTECIPAZIONI

L'OPERAZIONE CON «PATTO DI FAMIGLIA»

- «Tizio» trasferisce **mediante patto di famiglia** ai figli «Caio» e «Sempronio» le quote di «Holding Tizio» pari all'90% in comproprietà tra loro
- «Tizio» mantiene il 10% e lo statuto di «Holding Tizio» gli attribuisce particolari diritti amministrativi
- **Art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990:** *sono esenti da imposta di successione e donazione i trasferimenti, attuati anche tramite patti di famiglia di cui all'art. 768-bis c.c., di partecipazioni sociali*

TRASFERIMENTO GRATUITO DI PARTECIPAZIONI

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

- Per le azioni o quote di società di capitali, l'esenzione spetta solo se si tratta di partecipazioni attraverso le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c..
- La condizione si intende **realizzata anche quando la partecipazione** che rappresenta la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea venga **trasferita in comproprietà a più beneficiari** (circ. 3/E/2008, par. 8.3.2.)

TRASFERIMENTO GRATUITO DI PARTECIPAZIONI

- In caso di **partecipazioni detenute in comproprietà**, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un **rappresentante comune** (artt. 2347 - Spa - e 2468, c. 5, - Srl - c.c.)
- **Gli aventi causa («Caio» e «Sempronio»)** devono **detenere il controllo della società («Holding Tizio»)**, e dunque la **comproprietà delle partecipazioni ricevute, per almeno 5 anni**

CONFERIMENTO NELLA HOLDING E NORMA ANTI-ABUSO

- **ATTUALE QUADRO NORMATIVO (ART. 10-BIS L212/2000)**
- Secondo la **dottrina**, mancono nella operazione in esame elementi che giustificano una contestazione anti-abuso (Assonime, circ. 21/2016, 3.3.)
- Nel conferimento di partecipazioni in neutralità ex art. 177 T.U.I.R. non si generano vantaggi tributari indebiti anche qualora si ipotizzi :
 - (i) che la conferitaria «Holding Tizio» proceda a cedere le azioni di «Alfa» o «Beta» in regime Pex o
 - (ii) che «Alfa» o «Beta» distribuiscano a «Holding Tizio» le riserve accumulate in passato

CONFERIMENTO NELLA HOLDING E NORMA ANTIABUSO (2)

- Il trasferimento gratuito del controllo della «Holding Tizio», anche se posto in correlazione con il conferimento, **non configura vantaggio fiscale indebito** in quanto il medesimo risultato si sarebbe potuto ottenere trasferendo direttamente il controllo delle operative «Alfa» e «Beta»
- In ogni caso, il **percorso conferimento/donazione per il successivo mantenimento del controllo indiretto delle operative** presenta **valide ragioni extrafiscali non marginali**, in termini di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa

L'acquisto di azioni proprie

Azioni proprie acquistate vengono «parcheeggiate» per :

- **attribuirle a un soggetto designato** oppure
- **In attesa di decisione su distribuzione del pacchetto a terzo investitore istituzionale**
- Rischio: possibile **concentrazione di potere nel management**
- **Legittimità operazione** (nei limiti ex artt. 2357 e ss.), a tutela dell'integrità sociale (esisteva divieto assoluto nella srl ex art. 2474 c.c. old)
- **Possibile utilizzo elusivo** (C.T.P. Vicenza n. 101/4/18 del 05.02.2018 – acquisto di azioni rivalutate dal socio - che però disapplica sanzioni ...)

IL FAMILY BUY-OUT

Nelle società a base familiare alcuni soci possono rilevare le quote di altri, anche futuri eredi, non interessati alla continuazione

- Viene creata new-co che acquisirà la società target mediante indebitamento (garantito dalle azioni della target) e successivamente si procederà alla fusione tra le due società
- Al di là degli aspetti fiscali (ed ai profili di potenziale elusività, in talune circostanze), l'operazione non ha scopo perequativo e non stabilizza la posizione dei legittimari
- Limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c.

IL FAMILY BUY-OUT (2)

Il family buy out si differenzia dal leveraged buy out per il fatto che la costituzione della new company viene promossa, invece che da una società prevalentemente industriale, dal gruppo di familiari interessati alla prosecuzione dell'attività intrapresa dal fondatore.

Costituita la newco, tutti i soci, interessati e uscenti, provvedono a trasferirvi, attraverso cessione o conferimento, le quote di partecipazione al capitale dell'impresa di famiglia.

La new company, attraverso il ricorso agli intermediari finanziari, si procura le risorse necessarie al fine di acquistare l'impresa di famiglia (target company) e liquidare i soci uscenti; avendo provveduto a ciò, le alternative saranno rappresentate dalla possibilità di procedere ad una fusione tra la new company e la target company ovvero mantenere giuridicamente distinte le due entità

IL FAMILY BUY-OUT (3)

Il family buy out, dunque, risponde efficacemente all'esigenza di realizzare la ristrutturazione dell'assetto proprietario nelle aziende familiari che si trovano ad affrontare il delicato momento del ricambio del vertice di governo ed assicura, oltre che la perdurabilità dell'impresa, anche la stabilità e l'unitarietà del controllo di questa.

Accanto a questi indubbi vantaggi esistono, tuttavia, dei dubbi legati particolarmente, alla considerevole esposizione debitoria che tale procedura comporta

IL FAMILY BUY-OUT (4)

L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 23.7.2019 n. 20 e con la risposta a interpello (antiabuso) 23.8.2019 n. 341, ha bocciato l'operazione perché comportante "un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci che non intendono proseguire l'attività di impresa".

Alla luce della dichiarata ostilità dell'Agenzia delle Entrate anche questa soluzione sembra almeno temporaneamente non agevole da attuare.

NUDA PROPRIETA' QUOTE E USUFRUTTO

È sovente in uso che l'imprenditore fondatore, generalmente titolare con la moglie della totalità delle quote dell'impresa di famiglia, trasferisca la nuda proprietà delle partecipazioni agli eredi (figli o altri eredi designati).

Attraverso la riserva di usufrutto sui beni trasferiti il disponente può continuare a gestire l'impresa per tutta la sua vita o per il diverso periodo stabilito nel contratto (l'usufrutto, o la riserva, può essere anche temporaneo)

NUDA PROPRIETA' QUOTE E USUFRUTTO (2)

Il trasferimento avviene a titolo oneroso o per donazione, con la scelta della II opzione quando gli eredi non possano «dimostrare» la disponibilità del corrispettivo.

Il trasferimento della nuda proprietà peraltro riduce l'onere del corrispettivo complessivo del trasferimento (in caso di donazione che eccede la franchigia).

Infatti, questa soluzione riduce l'imponibile di una cessione di partecipazione. Il valore della nuda proprietà è calcolato sulla base del patrimonio netto, decurtato il valore dell'usufrutto commisurato tabellarmente alle prospettive di vita dell'usufruttuario, come previsto dall'art. 16 del DLgs. 346/90, relativo all'imposta sulle successioni e donazioni.

Alla morte dell'usufruttuario, l'usufrutto si riunisce automaticamente alla nuda proprietà, senza alcun ulteriore imponibile su tale ricongiungimento.

NUDA PROPRIETA' QUOTE E USUFRUTTO (3)

Questa tecnica è congeniale all'ipotesi in cui l'erede non sia ancora pronto, per ragioni di età o per altri motivi, a succedere al capofamiglia (sebbene la selezione del soggetto designato ad assumere la guida della società sia già avvenuta, ma non si intenda comunque procedere ad un cambio immediato della gestione e si preferisca riservare un ruolo di supervisore al capostipite).

Per previsione legale è l'usufruttuario ad esercitare il diritto di voto e in tal caso non vi è alcun limite all'esercizio del diritto di voto del capofamiglia usufruttuario che non trovi un espresso riconoscimento nella convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'art. 2352 c.c. Infatti, in assenza di una specifica convenzione, il capo-famiglia usufruttuario può esercitare il diritto di voto senza alcuna limitazione.

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

Operazione straordinaria mediante la quale, ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. (oltre al nuovo 2506.1), una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci (salvo nuovo art. 2506.1 c.c.).

Detto in altri termini, la scissione consiste nel "frazionamento" del patrimonio della società scissa in più parti e nella loro attribuzione a una o più società (c.d. società beneficiarie), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

Infatti con la **risposta a interpello n. 233/2023 ADE** ha chiarito che, nel rispetto delle condizioni indicate dal contribuente e nei limiti di quanto da questi rappresentato, **l'operazione di scissione parziale asimmetrica concepita in funzione della separazione dell'attività "caratteristica" da quella immobiliare** (vale a dire al fine di soddisfare i progetti imprenditoriali che ciascun socio intende perseguire), **nonché per il passaggio generazionale** **non appaia in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell'ordinamento tributario.**

Quindi, alla luce della nuova disciplina dell'abuso del diritto, se il sistema fiscale offre più percorsi alternativi per addivenire al medesimo risultato e questi percorsi sono legittimi, il contribuente può scegliere quello meno oneroso (cfr., risoluzione AdE 97/E/2017).

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

Anche nella **precedente risposta a interpello n. 496/2022**, l'Agenzia delle Entrate, in merito ad un'operazione di scissione parziale asimmetrica preceduta da un conferimento ai sensi dell'art. 177, co. 2, Tuir, ha precisato che non sussistono profili abusivi in quest'ultima operazione di conferimento qualora

- nessun asset della società beneficiaria della scissione sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale,
- estranei ad un contesto imprenditoriale, e
- sempreché dalle società beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

In senso contrario, invece, si segnala la risposta a interpello

n. 493/2021, ove ADE, chiamata a valutare un'operazione di conferimento in una NewCo delle partecipazioni detenute da una società seguita dalla scissione totale della conferente in due società di capitali, ha chiarito che, relativamente al comparto delle imposte dirette (Ires e Irpef), la riorganizzazione societaria così come prospettata dall'istante, benché diretta a favorire il completamento dell'avviato passaggio generazionale, costituisca una fattispecie di abuso

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

Si segnala infine la risposta a interpello n. 343/2019, ove
l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di scissione societaria, non integra abuso del diritto l'inserimento di un'apposita clausola negli statuti di ciascuna società beneficiaria che consenta la conversione delle "Azioni B" in azioni ordinarie al verificarsi del decesso dell'esponente di prima generazione, finalizzata a preordinare le condizioni necessarie al passaggio generazionale mortis causa delle attività in favore degli esponenti di terza generazione.

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

Inoltre si è precisato che, al fine di non integrare una fattispecie di abuso del diritto, **occorre che ciascuna società beneficiaria dia concretamente seguito ai rispettivi progetti imprenditoriali**, affinché “l’astratta attitudine all’esercizio di impresa non sia dispersa da una gestione di tipo liquidatorio, finalizzata a conservare nella disponibilità di ciascuna società beneficiaria i soli immobili eventualmente destinati all’uso personale o familiare dei soci di riferimento”.

SOCIETÀ SCISSA CHE ATTRIBUISCE SOLO LIQUIDITÀ - ABUSO DEL DIRITTO - CONDIZIONI (RISPOSTA INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE 21.3.2023 N. 263) (-)

Si applica la disciplina dell'abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di scissione parziale e proporzionale ex art. 173 del TUIR avente ad oggetto unicamente liquidità.

In sintesi, l'operazione analizzata risulta rappresentata dai seguenti passaggi: - accensione da parte della beneficiaria di un finanziamento bancario da rimborsare entro un periodo molto limitato di tempo; - impiego della liquidità ottenuta dalla beneficiaria per l'estinzione del proprio debito verso la scissa costituito dai predetti finanziamenti fruttiferi erogati in precedenza sempre dalla scissa;

SOCIETÀ SCISSA CHE ATTRIBUISCE SOLO LIQUIDITÀ - ABUSO DEL DIRITTO - CONDIZIONI (RISPOSTA INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE 21.3.2023 N. 263) (2)

- restituzione della liquidità ricevuta da parte della scissa a favore della beneficiaria che verrà trasferita attraverso una scissione parziale proporzionale che avrà ad oggetto esclusivamente liquidità per un importo eccedente rispetto al finanziamento bancario menzionato sopra.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, si considera aggirato il regime degli aumenti di capitale "reali" (da alimentare attraverso liquidità proveniente dalla diretta disponibilità dei soci, oppure mediante la preventiva distribuzione di dividendi) ovvero degli aumenti di capitale "virtuali" (attraverso la rinuncia del credito da parte della scissa vantato nei confronti

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.10.2019 n. 450

Non costituisce abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000 un'operazione di passaggio generazionale che consiste:

- nel **conferimento** ex art. 177 co. 2 del TUIR in una newco, da parte di una persona fisica, di una partecipazione totalitaria in una holding;
- seguito dalla **stipula di un patto di famiglia** avente per oggetto il trasferimento di una partecipazione di controllo della newco a favore dei tre figli della persona fisica conferente (i quali la eserciteranno tramite nomina di un rappresentante comune).

Risposta interpello Agenzia Entrate 23.8.2019 n. 341

La stessa finalità di ricambio generazionale non è stata invece considerata "meritevole" di tutela laddove attuata mediante il c.d. leverage/family cash out.

La risposta n. 341 ha considerato abusiva la sequenza:

- a) rivalutazione delle partecipazioni,
 - b) cessione delle stesse a una newco, costituita dai figli
 - c) fusione (anche inversa) della newco e della società operativa.
- È stato ritenuto che questa combinazione integri una fattispecie abusiva, in quanto realizza un vantaggio fiscale indebito corrispondente all'aggiramento delle norme sul recesso tipico che non consentono, a differenza di quelle sui redditi diversi, di fruire della norma speciale sulle rivalutazioni del costo fiscale delle partecipazioni. Non sempre il ricambio generazionale costituisce valida ragione extrafiscale che garantisce la legittimità delle operazioni che si intendono porre in essere.

Risposta interpello Agenzia Entrate n. 156 del 21 marzo 2022

In merito alla cessione di partecipazioni rivalutate ex art. 7 comma 2 del DL 70/2011:

- a beneficio di ex dipendenti della società a un prezzo complessivo di 1.200.000 euro;
- che verrà pagata ratealmente in un arco temporale di dieci anni tramite la somma dei dividendi netti che matureranno sulla quota di partecipazione ceduta al netto della ritenuta ex art. 27 del DPR 600/73.

Al riguardo, ADE ritiene che non si integri alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto non sussiste alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario. Non si applica, quindi, il disposto dell'art. 10-bis della L. 212/2000 che disciplina l'abuso del diritto.

Grazie per l'attenzione

Dr. Marco Valenti

Studio dr. Marco Valenti – Consulenza a professionisti e loro aziende clienti

Accertamento e contenzioso tributario e societario

Contrada Soncin Rotto n. 1/B - 25122 Brescia

Tel. 030 7282081 - marco.valenti@studiomarcovalenti.it

www.studiomarcovalenti.it